



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE FALLIMENTARE

1/2020 N.R. Conc. Prev.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Antonio Sergio Robustella	Presidente
Dr.ssa Aurelia Cuomo	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice rel.

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data 08.06.2020 - ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. - da AVION PETROL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con il quale si chiede la concessione del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3;

vista la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che, come da documentazione della cancelleria, la domanda risulta comunicata al Pubblico Ministero ed al Registro delle Imprese di Salerno;

verificata la legittimazione del ricorrente, nonché l'allegazione dei bilanci relativi al triennio antecedente la proposizione del ricorso (esercizi 2016, 2017 e 2018) e l'elenco dei creditori;

rilevato che la presentazione del ricorso di concordato ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. è stata deliberata ai sensi dell'art. 152 L.F.;

ritenuto di poter concedere un termine di **giorni 120** per la presentazione del piano, ovvero per la proposizione di un accordo di ristrutturazione, non pendendo allo stato istanze di fallimento;

ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 161, co. 6 L.F., come modificato dall'art. 82 del D.L. n. 69/2013, il Tribunale, con il decreto di cui al primo periodo della stessa norma,

può nominare un commissario giudiziale di cui all'art. 163, co. 2, n. 3 e si applica l'art. 170, co. 2;

considerato che, nel caso di specie, al fine di contemperare gli interessi dei creditori con le ragioni della società debitrice e considerate le dimensioni dell'impresa ricorrente appare opportuno procedere alla nomina di due commissari giudiziali (ferma la unitarietà dell'incarico e del relativo compenso), ai sensi del riformato comma 6 dell'art. 161 cit.;

ritenuto, altresì, doversi fissare fin d'ora il termine per il deposito di una somma finalizzata al pagamento di una percentuale delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

considerato che non risulta depositato il bilancio relativo all'esercizio 2019 ritualmente approvato;

P. Q. M.


- **concede** alla AVION PETROL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE il termine di **giorni centoventi (120)** dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 cit.;
- **nomina** giudice delegato alla procedura il dott. **Pasquale Velleca**;
- **nomina** commissari giudiziali AVV. ELENA POHLEO e DOTT. DOMENICO COPPOLA i quali dovranno vigilare:
 - 1) sulla correttezza dell'adempimento agli obblighi informativi prescritti;
 - 2) sulla condotta del ricorrente circa il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati ed eventuali atti in frode ai creditori;
 - 3) sull'idoneità dell'attività svolta al fine di depositare il piano nei termini di legge;
- **dispone** che i medesimi commissari relazionino immediatamente al giudice delegato alla procedura circa le violazioni di cui ai punti che precedono nonché, in caso di istanza di proroga, sulle attività fino a quel momento svolte per la predisposizione del piano, esprimendo un parere sulla richiesta;
- **dispone** che la ricorrente, con cadenza mensile, depositi una relazione informativa ai sensi dell'art. 161 comma 8 L.F. circa:
 - a) l'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche relativamente alla gestione finanziaria dell'impresa;
 - b) l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- c) il prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 161 comma 7 L.F., e parere del commissario giudiziale;
- d) la rappresentazione dei crediti sorti in ragione dell'ordinaria amministrazione;
- pone a carico della ricorrente l'obbligo di versare entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, l'importo di euro 25.000,00 su un conto corrente intestato alla procedura, da accantonare per le spese di giustizia, in particolare in conto compenso commissariale, che sarà successivamente liquidato dal Tribunale;
 - **assegna** alla società ricorrente il termine di **giorni dieci** – a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento – per il **deposito del bilancio relativo all'esercizio 2019 ritualmente approvato**.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente, ai commissari ed al P.M.

Nocera Inferiore, 02/07/2020

Il giudice del.
dr. Pasquale Velleca



Il Presidente
dr. Antonio Sergio Robustella

